



COMUNE DI SERRACAPRIOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL R. G. DELIBERE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. (T.U.S.P.)

L'anno **duemiladiciotto** giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10:20 nella solita sala delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

d'Onofrio Giuseppe	P	di Girolamo Mario	P
Camporeale Marco	P	Ferrero Raffaele	P
d'Adamo Giuseppe	P	Presutto Vittorio	P
di Siro Francesco	P	Lopez Luigi	P
Ciuffreda Massimiliano	P	Palma Giuseppe	P
Ferrero Vincenzo Pietro	P	Leombruno Michele	P
Ferrero Sabina	P		

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale sarà pubblicato all'albo Pretorio del Comune

dal
16-01-2019
al
31-01-2019

ai sensi dell'art.124 - 1° comma del D.L.vo n.267/2000.

IL SEGRETARIO

F.to dott. Pietro Donofrio

Visto: **FAVOREVOLE**

F.to IL RAGIONIERE

Con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Pietro Donofrio. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo Giuseppe nella qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Espone l'accapo del 3° punto all'odg. il sindaco, il quale fa presente che l'unica partecipata del Comune di Serracapriola è il GAL DAUNIA RURALE 2020 S.C.A.R.L.; quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come successivamente modificato dal D.Lgs 100/2017 e dalla Legge n.205/2017;

Visto in particolare l'art. 20 del TUSP il quale dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al co. 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per il loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Dato atto che, a norma del sopracitato art. 20, nonché dell'art. 26 c. 11 del medesimo Decreto, è obbligo dell'Amministrazione procedere a partire dal 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata la propria Deliberazione n. 36 del 22.09.2017 con cui si è provveduto, ai sensi dell'art. 24 del TUSP, alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 effettuando accertamento negativo circa l'alienabilità, razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni possedute, in quanto trattasi di partecipazioni detenute in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 1,2 e 3 dell'art. 5, commi 1 e 2 e dall'art. 20, comma 2, del TUSP;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni :

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;

- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016 e predisposto il modello standard dell'atto di ricognizione che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

Visto l'esito dell'istruttoria eseguita dall'ufficio Ragioneria presso i vari settori da cui emerge che la situazione delle partecipazioni possedute si è modificata rispetto all'esito della revisione straordinaria effettuata con delibera di C.C.n.36 del 29.09.2017;

Dato atto che le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31.12.2017 sono le seguenti:
"GAL Daunia Rurale 2020 società consortile a r.l. con sede in San Severo (fg) . - Quota posseduta pari al 3 % - Data atto di costituzione: 22.09.2016 – Società costituita in attuazione art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013 – Gruppo d'Azione locale (Art. 4 co. 6 TUSP) (Codice Ateco 70.21);

Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2017 si è già stato stabilito di liquidare la partecipazione al "Gal Daunia Rurale società consortile a r.l.", in ossequio alla legge che vieta di detenere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle già svolte da altre società partecipate;

Tenuto conto che:

La società "GAL Daunia Rurale 2020 società consortile a r.l. rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa quale Gruppo d'azione Locale è stata costituita in attuazione dell'art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 in data 19.12.2018 protocollo n. 9079;

Preso atto dei pareri espressi ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Posto in votazione l'odg. viene così votato:

Favorevoli 7 sette, **Astenuti** 6 sei (Ferrero S., Presutto, Lopez, Camporeale, di Siro, Ferrero V.), **Contrari** nessuno

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.50 del 29-12-2018 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

1) **Di approvare**, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono riportate e trascritte, la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Serracapriola alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, e di seguito elencate:

“GAL Daunia Rurale 2020 società consortile a r.l. con sede in San Severo (fg) . - Quota posseduta pari al 3 % - Società costituita in attuazione art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013 – Gruppo d’Azione locale (Art. 4 co. 6 TUSP) (Codice Ateco 70.21);

2) **Di effettuare**, accertamento negativo circa l’alienabilità, razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017, come sopra elencate, in quanto trattasi di partecipazioni detenute in conformità a quanto previsto dall’art. 4, commi 1,2 e 3 dell’art. 5, commi 1 e 2 e dall’art. 20, comma 2, del TUSP ed in particolare:

La società “GAL Daunia Rurale 2020 società consortile a r.l. con sede in San Severo (fg) rientra nella fattispecie di cui all’art. 4 comma 6 del TUSP in quanto la stessa quale Gruppo d’azione Locale è stata costituita in attuazione dell’art. 34 Regolamento CE n. 1303/2013;

3) **Di dare atto** che per la partecipazione al “Gal Daunia Rurale società consortile a r.l.”, è stata avviata la liquidazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2017, in ossequio alla legge che vieta di detenere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle già svolte da altre società partecipate;

4) **Di incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative di competenza per l’attuazione di quanto sopra deliberato;

5) Di disporre che:

1) la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune e sia pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

2) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l’applicativo nell’apposita sezione “Partecipazioni” del Dipartimento stesso;

3) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 3, del T.U.S.P., unitamente allo schema di relazione, strutturato in forma di questionario e predisposto dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie, allegato al presente atto (All. A);

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7 sette, astenuti n. 6 sei (Ferrero S., Presutto, Lopez, Camporeale, di Siro, Ferrero V.), contrari nessuno.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA F.to Potente Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE F.to Potente Antonio

Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to d'Adamo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Pietro Donofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 16-01-2019 all'albo pretorio ove rimarra' esposta per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N° 22

Addì, 16-01-2019

Il Segretario Comunale

F.to dott. Pietro Donofrio

Diverrà esecutiva:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4[^] comma art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale

F.to dott. Pietro Donofrio

E' copia conforme all'originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 16-01-2019

Il Segretario Comunale

dott. Pietro Donofrio